CITTA' DI MERCOGLIANO

(Provincia di Avellino)

Ordinanza n. **24 del 11-06-2020**

ORDINANZA

Oggetto: Riattivazione del mercato del contadino farmer's markets - "TERRA IRPINA Via Traversa Villa comunale Galleria del benessere ambientale. Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 16/2020.

IL SINDACO

VISTA:

- l'ordinanza sindacale n. 16 del 1° maggio 2020 con la quale venne disposta la chiusura delle ville comunali cittadine, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid -19;

RICHIAMATI:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 13/2020, il D.L. n. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" con il quale, tra l'altro, sono ste disposte le misure da applicare per la nuova apertura delle attività, dopo la prima fase di emergenza della pandemia, a far tempo dal giorno 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;
- i decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
  1. DPCM 8/3/2020;
  2. DPCM 9/3/2020,
  3. DPCM 11/3/2020,
  4. DPCM 22/3/2020,
  5. DPCM 1/4/2020,
  6. DPCM 10/4/2020;
  7. DPCM 17/05/2020

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 45 e 48/2020;

DATO ATTO:

- che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 al punto 1.1. del dispositivo recita:

"1.1.È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale";

CONSIDERATO:

- la situazione epidemiologica attuale che registra la riduzione netta dei casi di positività e un effetivo rallentamento dei contagi;

TENUTO CONTO:

- che il vigente quadro normativo e regolamentare continua a porsi, come obiettivo di carattere generale, quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde scongiurare ogni occasione di possibile contagio;

RITENUTO:

- alla luce delle suddette disposizioni, che possa consentirsi la riapertura del mercato del contadino – farmer's markets- " TERRA IRPINA " di cui alla presente dettando opportunamente specifiche disposizioni tese a consentire il relativo svolgimento, esclusivamente alle aziende che già sono state autorizzate a svolgere l'attività prima dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, ogni venerdì, dalle ore 07.30 alle 12.30 in Via Traversa di Mercogliano presso la Villa comunale denominata "Galleria del benessere ambientale";

DATO ATTO:

- che l'opportunità di riavviare l'attività mercatale in parola, oltre ad essere in linea con i provvedimenti governativi e regionali, risponde anche alle esigenze manifestate dagli operatori agricoli e conseguentemente dalla relativa clientela ovvero principalmente della popolazione residente;

TENUTO CONTO :

- inoltre, che la ripresa del *"mercatino"* in questione garantirebbe, in questa eccezionale situazione emergenziale, che la conseguente offerta commerciale dei prodotti agricoli contribuisca ad evitare la formazione potenziale di code in prossimità degli altri esercizi commerciali comunali, in sede fissa;

TENUTO CONTO inoltre che:

- la riapertura del suddetto mercato è sicuramente subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali in modo che sia assicurato il rispetto di tutto quanto disposto dall'allegato 1 di cui all'ordinanza n. 45/2020 del Presidente della Regione Campania anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;
- le succitate linee guida regionali, per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l'apertura dell'area mercatale al rispetto di specifiche modalità di svolgimento dello stesso, imponendo misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ed assicurando ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;
- la villa comunale "Galleria del benessere ambientale" di Via Traversa, per le sue caratteristiche planimetriche, è idonea per controllare la presenza interna all'area mercatale di un adeguato numero di utenti rispettando il parametro minimo fissato ovvero in una persona ogni 4 mq. di area libera;

VISTO:

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* - comma 5° e 7° *"Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";*

VISTO:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n 114, *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA:

- la L.R. n. 7 del 21.04.2020 *"Testo unico sul commercio ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015 n.11"*;

ATTESO:

- che compete all'Autorità sanitaria locale mettere in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare ogni forma di rischio sanitario per la popolazione;

Con i poteri conferiti;

ORDINA

per tutto quanto innanzi premesso e richiamato integralmente per sostanziare il contenuto del dispositivo che segue

- **e' revocata l'ordinanza n. 16 del 1°.05.2020 relativamente alla villa comunale Galleria del benessere ambientale di Via Traversa;**

- **conseguentemente è consentita, con effetto immediato, la riattivazione, nella sua interezza, del mercato del contadino – farmer's markets – TERRA IRPINA , far data dal 12. 06.2020, da svolgersi nel luogo di che trattasi ogni venerdì dalle ore 07.30 alle 12.30.**

Dare atto che potranno partecipare ed accedere all'area i soli imprenditori agricoli, ordinariamente autorizzati, così come contenuti in apposito elenco presso il competente ufficio del Comando locale di Polizia Municipale.

ORDINA altresì che la riattivazione del mercato in parola esclusivamente di natura alimentare, secondo quanto stabilto dalla norma in materia di *farmer's markets* è consentita nel rispetto delle seguenti misure e cautele:

1. gli operatori agricoli dovranno essere posizionati secondo le modalità che saranno esclusivamente indicate dala locale Polizia Municipale;
2. mediante la previsione di un zona d'attesa in prossimità del varco d'accesso all'area mercatale pertanto controllata da personale incaricato;
3. mediante l'attivazione di un corridoio di transito unidirezionali - a senso unico di marcia - di ampiezza regolare in funzione dell'allegato 1 dell'ordinanza regionale n. 45/2020;
4. previa individuazione di spazi per l'occupazione con i relativi banchi di vendita rispettando l'obbligo della distanza minima di 1,50 ml. tra un posteggio e l'altro;
5. l'uso obbligatorio di guanti "usa e getta" e di mascherina da parte degli operatori agricoli e anche dell'utenza del mercato la quale dovrà indossare sempre la prevista mascherina ed indossare guanti monouso specificatamente in occasione dell'acquisto ovvero al contatto delle attrezzature e delle merci degli operatori agricoli;
6. avendo assicurazione, da parte degli operatori agricoli, in favore della clientela, di un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani e contenitori per i guanti di rifiuto;
7. Le aziende che commerciano anche prodotti alimentari del settore merceologico non specificatamente dell'ortofrutta dovranno dotarsi, sui rispettivi banchi, di idonei mezzi di protezione (para fiato), tipo plexiglas;
8. i titolari delle aziende agricole e loro collaboratori dovranno servire un solo cliente in modo da potere garantire la distanza interpersonale di un metro tra i clienti;
9. al fine di evitare ogni forma di assembramento, l'accesso agli utenti dovrà essere contingentato previa conta materiale, ai varchi di accesso ed all'uscita dei visitatori,

modulando in questo modo l'ingresso all'area mercatale, compresa la zona di attesa, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano" non superando, quindi, il numero massimo consentito dalla norma e fissato dalle linee guida regionali in 1 persona per ogni 4 mq ovvero per l'area in questione, della superfice di circa 300 mq., di un numero massimo di presenze calcolato in 60 unità compresi gli operatori agricoli;

10. per agevolare la partecipazioni di qualsiasi categoria di utenza, è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e donne in gravidanza;
11. ai fini del rispetto degli obblighi/adempimenti di cui sopra, sarà facoltà di quest'ente, in aggiunta agli obblighi di fornitura facenti capo agli operatori, di allestire nell'area di mercato i necessari dispenser per il gel disinfettante, nonché organizzare la distribuzione di guanti e mascherine da distribuire agli eventuali avventori sprovveduti che ne siano privi;
12. la predisposizione di cartelli all'ingresso ed uscita dall'area sede del mercato nonché al suo interno per ben informare l'utenza sulle misure e cautele prescritte e previste durante la loro permanenza nell'area mercatale;
13. obbligo ai produttori agricoli di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito dell' emissione dell'ordinanza regionale n. 45/20;
14. venga assicurata, dal personale della locale Polizia Municipale unitamente a personale della protezione civile comunale, anche con la collaborazione degli stessi operatori agricoli, a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento - principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid-19 -, la predisposizione di adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate.

In ossequio alle linee guida regionali, **SI AVVERTONO gli utenti** del mercato in parola che hanno **l'obbligo di non sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.**

In caso di violazione è in facoltà degli addetti al controllo provvedere ad allontanare dalle aree i potenziali contravventori, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di legge.

A V V I S A

che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di cui:

- all'art.2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniari da euro 400 a euro 3.000).

E' disposta l'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio on line della Città di Mercogliano.

E' disposta altresì la pubblicità, sempre del presente provvedimento, sul sito istituzionale (www.comunemercogliano.it) e sull' app istituzionale (MyMercogliano) nonché l'affissione delle stesso lungo le mura del complesso commerciale di che trattasi.

I N F O R M A, per ultimo,

che, contro il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla relativa pubblicazione;

2. in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 60 giorni dalla relativa pubblicazione;

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di fare osservare la presente Ordinanza.

LA PRESENTE ORDINANZA POTRA' ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO PER COMPROVATE RAGIONI.

E' disposta infine la notifica:

- a S.E. il Prefetto di Avellino;
- al Sig. Questore di Avellino;
- al Dirigente del dipartimento di prevenzione dell'Asl av;
- ai Sigg. produttori agricoli già autorizzati a svolgere l'attività presso il mercato del contadino TERRA IRPINA in Via Traversa – Galleria del benessere ambientale - di Mercogliano (Av);
- alla locale stazione dei Carabinieri;
- al locale Comando Polizia Municipale;
- all'Ufficio tecnico comunale.

Mercogliano, 11 giugno 2020

IL SINDACO
Avv. Vittorio D'ALESSIO